

COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) MARINARI	Presidente
(BO) MARTINO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) DI STASO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) SOLDATI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) COSTA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore NICOLA SOLDATI

Seduta del 05/07/2022

FATTO

La parte ricorrente riferisce che sussistono due segnalazioni in Centrale Rischi di “*garanzie non attivate*” in favore di due società fallite nel 2012, nonostante dette garanzie non siano mai state coltivate; è prescritto pertanto ogni diritto connesso a tale fideiussioni; le fideiussioni (entrambe nel 28.02.2006) sono nulle per essere redatte in contrasto con l’art. 2, comma 2, lett. a) l. 287/1990 (Comunicato Banca d’Italia, Bollettino 17 del 16.05.2005) e nonostante le specifiche direttive ABI (prov. 55 del 02.05.2005); le è stato negato un mutuo a causa di tali due segnalazioni; il cessionario del credito, cui si è rivolto, ritiene di aver correttamente segnalato la posizione in continuità con la propria cedente, odierna resistente.

La parte ricorrente chiede la cancellazione delle due segnalazioni in centrale rischi.

Costitutosi ritualmente l’intermediario precisa ed eccepisce che: a) il ricorso in questione replica, fedelmente, quanto già opposto in un precedente ricorso, dichiarato inammissibile dall’Arbitro per carenza di reclamo; b) il ricorso è tuttora inammissibile, in quanto l’intermediario non è più titolare del credito, il quale è rientrato nell’operazione di cessione a far data 20.12.2017, con la conseguenza che, a partire dalla data di efficacia, la società cessionaria è subentrata a pieno diritto all’odierna resistente nella titolarità degli elementi attivi e passivi e dei rapporti giuridici ad essa assegnati e rimane l’unico interlocutore

deputato alla gestione della posizione; c) il ricorso è altresì inammissibile per incompetenza *ratione temporis* dell'ABF, atteso che la doglianza riguarda presunti vizi genetici di un negozio giuridico perfezionati anteriormente al gennaio del 2009, ossia le fideiussioni rilasciate nel 2006; d) in seguito al fallimento delle società, l'intermediario si era insinuato nel passivo, determinando così l'interruzione della prescrizione; e) inoltre, qualora i fideiussori intendano far valere contestazioni relative alla invalidità/inefficacia della garanzia prestata, risulterebbero tenuti a promuovere l'azione innanzi all'autorità competente come sancito anche dal Collegio di Bologna con decisione n. 18418/2019; f) ai fini di un'eventuale dichiarazione di nullità delle clausole contrattuali contestate non è sufficiente invocare il provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia, posto che le clausole *omnibus* non sono state valutate *in re ipsa* anticoncorrenziali, ma soltanto laddove inserite in uno schema negoziale predisposto dall'associazione bancaria da cui scaturiva la possibilità della loro applicazione in maniera uniforme; g) la deroga all'art. 1957 c.c. rappresenta un aiuto al sistema creditizio per facilitare la concessione del credito; h) l'arresto della Cassazione citato dal ricorrente non tiene in debito conto l'aggiornamento interpretativo fornito dal Supremo Collegio con l'ordinanza n. 3018/2018 (cfr. anche ordinanza Trib. Milano del 10.07.2020 e Cass. n. 24044/2019); i) la più recente giurisprudenza di merito non reputa configurabile una nullità derivata di talché l'unica tutela concessa al soggetto rimasto estraneo alla intesa anti-concorrenziale che abbia allegato e dimostrato un pregiudizio, è quella risarcitoria; l) ai fini di una eventuale dichiarazione di nullità della garanzia, l'interessato sarebbe tenuto a far accertare preliminarmente l'esistenza di un nesso indissolubile di dipendenza con l'intesa a monte, nonché il carattere uniforme dell'applicazione delle clausole stesse.

Alla luce di quanto sopra l'intermediario chiede che si dichiari inammissibile il ricorso.

Seguivano repliche delle parti.

DIRITTO

In via preliminare il Collegio rileva che l'intermediario eccepisce la propria carenza di legittimazione passiva rispetto alla domanda di cancellazione della segnalazione, adducendo che il credito cui essa è relativa è stato ceduto ad altra società, verso la quale andrebbe rivolta qualsiasi contestazione. A tal fine, produce l'estratto della Gazzetta ufficiale relativo all'avviso di cessione.

I rapporti in esame risultano rientrare nella cessione per sussistenza dei presupposti sub ii) (essendo sorto in capo al cedente nel 2006) e sub iv) (essendo passati a sofferenza a gennaio 2012).

Com'è noto, il costante orientamento arbitrale è nel senso che l'intermediario segnalante rimane legittimato passivamente anche laddove il credito, cui la segnalazione si riferisce, venga successivamente ceduto (*ex multis* (Collegio di Roma, decisioni n. 24370 del 06/11/2019, n. 10746 del 17/05/2018, n. 3021 del 05/02/2018, n. 8781 del 21/07/2017; Collegio di Bari, pronuncia n. 17490 del 27/08/2018; Collegio di Napoli, pronuncia n. 7435 del 05/04/2018)).

Nel caso di specie, la visura prodotta dal ricorrente copre il periodo dal mese di maggio 2018 in avanti, periodo in cui il credito era stato già ceduto e le relative iscrizioni erano, dunque, a cura del cessionario; non vi è, quindi, evidenza documentale di segnalazioni effettuate dall'intermediario odierno resistente.

Nondimeno, occorre considerare che la Circolare di Banca d'Italia n. 139/91, già nella versione *ratione temporis* applicabile, dispone quanto segue: *“L'obbligo di segnalazione della garanzia sorge contestualmente al perfezionamento dell'operazione garantita salvo che la garanzia venga acquisita successivamente; in tal caso la segnalazione decorre dal momento della effettiva acquisizione della stessa”*.

Dunque, posto che le fideiussioni risultano stipulate a febbraio 2006 e le società debtrici sono state censite a sofferenza nel gennaio 2012, dovrebbe ritenersi che, già a partire da tale intervallo di tempo, il nominativo del garante fosse stato iscritto nella banca dati dall'odierna convenuta: quest'ultima, infatti, non sembra contestare di essere autrice dell'originaria segnalazione, bensì soltanto di non doverne rispondere più in seguito all'intervenuta cessione del credito.

Nel riscontrare il reclamo, inoltre, la cessionaria conferma di avere dato continuità alle segnalazioni già effettuate dalla cedente.

Ne consegue, la piena legittimazione passiva dell'intermediario odierno convenuto.

Come già evidenziato, il ricorso verte sull'iscrizione in Centrale Rischi del nominativo del ricorrente nella sua qualità di garante di due società, a loro volta segnalate a sofferenza dal gennaio 2012 e dichiarate poi fallite nel febbraio 2012, come da evidenze prodotte dallo stesso intermediario.

Il Collegio evidenzia che l'istante è segnalato come prestatore di garanzia personale *“di prima istanza”*, garanzia che, allo stato, non risulta escussa, come si evince dalla dicitura *“garanzia non attivata”*.

Parte ricorrente lamenta la sussistenza delle segnalazioni *“nonostante dette garanzie non siano mai state coltivate”*.

Al riguardo, il Collegio fa presente che, in base alla Circolare della Banca d'Italia n. 139/91, le cause di cancellazione della segnalazione vengono individuate unicamente: i) nell'estinzione dell'obbligazione del garante; ii) nel venire meno del rapporto garantito. Dunque, il fatto che la garanzia non sia stata escussa non comporta, di per sé, il venir meno della segnalazione, essendo necessario il ricorrere di una delle due suddette circostanze che, nel caso di specie, non emergono dagli atti.

A sostegno dell'istanza di cancellazione delle segnalazioni parte ricorrente deduce altresì: a) la prescrizione di ogni diritto connesso alle fideiussioni; b) la nullità delle fideiussioni stesse per contrasto con l'art. 2 comma 2 lettera a) l. 287/90, così come applicato dal provvedimento della Banca d'Italia del 16.05.05.

Per quanto attiene alla deduzione di cui al punto a) il Collegio rileva che la Circolare della Banca d'Italia n. 139 del 11 febbraio 1991 (Istruzioni per gli intermediari creditizi), dal 14° aggiornamento del 29 aprile 2011, prevede che *“La segnalazione di una posizione di rischio non è più dovuta quando: (...) il credito è interamente prescritto”*.

Con riguardo all'asserita prescrizione del credito, l'intermediario rappresenta di avere richiesto ed ottenuto l'insinuazione nel passivo fallimentare delle due società a novembre 2012.

Al riguardo giovi evidenziare che la presentazione della domanda di credito, equiparabile all'atto con cui si inizia un giudizio, determina, ai sensi dell'art. 2945, comma 2, c.c. l'interruzione della prescrizione del credito, con effetti permanenti fino alla chiusura della procedura concorsuale, anche nei confronti del condebitore solidale del fallito, ai sensi dell'art. 1310, comma 1, c.c..

Nel caso di specie, l'intermediario ha offerto evidenza dell'avvenuta interruzione del termine di prescrizione da parte della società cedente il credito, la quale, infatti, è stata ammessa al passivo; detta circostanza consente di ritenere tempestivamente interrotto il termine di prescrizione.

Ne consegue, quindi, che il credito non risulta prescritto e l'iscrizione risulta corretta.

Per quanto attiene alla deduzione di cui al punto b) il Collegio rileva che parte ricorrente lamenta la nullità delle fideiussioni per contrasto con l'art. 2, comma 2, lett. a) della l. 287/90, così come interpretato con il provvedimento della Banca d'Italia del 16.05.05.

Sul punto l'intermediario convenuto eccepisce l'incompetenza *rationae materiae* dell'ABF, sul presupposto che le domande inerenti i profili civilistici (nullità/risarcimento), conseguenti alla violazione di norme di diritto antitrust, andrebbero proposte in sede giudiziaria.

Al riguardo il Collegio rileva che poiché nel presente giudizio si tratta non della nullità dell'intesa anticoncorrenziale raggiunta mediante lo schema contrattuale uniforme predisposto dall'ABI, ma della nullità del contratto di fideiussione stipulato tra una delle banche che hanno partecipato a tale intesa e un suo cliente, l'eccezione pregiudiziale sollevata dalla banca resistente risulta infondata e deve essere pertanto respinta.

L'intermediario eccepisce, altresì, l'incompetenza *ratione temporis* dell'Arbitro a pronunciarsi su tale doglianza, sul rilievo che essa atterrebbe presunti vizi genetici di negozi giuridici perfezionatisi anteriormente al gennaio del 2009, ossia le due fideiussioni stipulate dal ricorrente nel 2006.

L'orientamento dei Collegi ABF in materia è costante nell'affermare l'inammissibilità di contestazioni inerenti alla validità di fideiussioni stipulate anteriormente al 1° gennaio 2009 anche quando, come nel caso di specie, tale accertamento sia richiesto soltanto incidentalmente al fine di decidere sulla domanda di cancellazione di segnalazioni pregiudizievoli, della quale costituisce il presupposto logico – giuridico.

Ne consegue che la doglianza sul punto risulta inammissibile.

Alla luce di tutto quanto sopra esposto la domanda di cancellazione formulata dal ricorrente non può trovare accoglimento.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARCELLO MARINARI